GEMEINDE SEXTEN

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



COMUNE DI SESTO

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Contratto di fornitura di acqua potabile	Allegato B)	Marca da bollo
fra il comune Sesto		
ed il cliente		
residente in /con sede in		
codice fiscale		
partita iva		
Qualora il cliente sia una ditta/condominio indicar	e i dati del rappresentante legale/a	ımministratore
Nome e cognome		
residente in		
codice fiscale		
Il contratto si riferisce alla fornitura di acqua potab	ile per l'edificio sito in	
e per i seguenti usi ¹		
Condizioni particolari e indirizzo di recapito della fa	attura	
Luogo e data		
L'impiegato addetto	Il cliente	
I cliente dichiara di approvare senza riserva le condizioni ge 1341 c.c. le seguenti: 1. tacita proroga; 5. divieto cessione 12. e 13. interruzioni e limitazioni, guasti e cause di forza ma	acqua; 8. esclusione responsabilità gesto	
Il cliente	Luogo e data	

¹ Fornitura privata
Fornitura pubblica
Fornitura agricola
Fornitura commerciale e industriale
Fornitura per irrigazione giardino

Dati previsti dall'art. 1, comma 333 della legge n. 311 del 30/12/2004

<u>Utente</u> :	 proprietario usufruttuario titolare di altro diritto sull'immobile rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati
<u>Tipologia utenza:</u>	 □ utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura □ utenza domestica con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura □ utenza non domestica
<u>Dati catastali</u> :	comune catastale: foglio: particella (numero e sottonumero): tipo di particella (fondiaria o edificiale): sub:
Motivo assenza dati catastali:	 immobile non accatastato immobile non accatastabile fornitura temporanea condominio

Si prega di compilare ovvero contrassegnare ciò che interessa!

Condizioni generali di fornitura

- 1. Con la sottoscrizione del presente contratto il gestore si impegna a fornire l'acqua potabile e il cliente a rispettare tutte le clausole contenute nel contratto. La durata del contratto é di regola fissata in anni 1 a partire dalla data della firma del presente contratto qualora non avvenga la disdetta del contratto per iscritto da parte del cliente almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta il gestore provvede alla lettura del contatore ed alla sigillatura dello stesso. In mancanza della disdetta il contratto viene prorogato tacitamente per il cliente di anno in anno.
- 2. Il gestore, in accordo con il cliente, può modificare o revocare il contratto per motivi di interesse pubblico, per motivi tecnici o per forza maggiore senza che il cliente abbia diritto ad alcun risarcimento.
- 3. In caso di subentro, il nuovo contratto non viene firmato dal nuovo cliente e dal gestore, il cliente precedente rimane responsabile nei confronti del gestore.
- 4. Per le forniture già esistenti per le quali non esistono ancora contratti di fornitura, il cliente provvede alla sottoscrizione del contratto entro 30 giorni dall'invito del gestore, altrimenti la fornitura può essere temporaneamente interrotta. Resta comunque garantita la fornitura minima di 250 litri per giorno e persona.
- 5. L'acqua non potrà essere usata per scopo diverso da quello indicato nel presente contratto e non potrà essere dal cliente, sotto qualsiasi forma, ceduta a terzi.
- 6. Il gestore dispone liberamente dell'impianto di sua proprietà montato presso il cliente. Questo ne risponde verso il gestore per i danni causati da incendio, gelo, furto o manomissione. Ogni guasto deve essere segnalato al gestore entro 24 ore. E´vietato manomettere le attrezzature di misura e controllo. Gli strumenti di misura e la localizzazione dei contatori per il cliente vengono installate in comune accordo con il cliente in un posto facilmente accessibile in posizione protetto dal gelo, preferibilmente nel giro scale o nel vano caldaia, affinché la lettura possa avvenire in ogni momento e senza difficoltà. Nel caso che il cliente avesse previsto una ubicazione non funzionale, egli dovrà provvedere a proprie spese ad una collocazione adeguata concordata con il gestore.
- 7. Il cliente deve installare oltre il punto di consegna un filtro ed una valvola di regolazione della pressione. La valvola deve essere dimensionata in modo tale da mantenere entro i limiti massimi la pressione sopportabile dagli apparecchi idraulici dell'impianto interno. La pulizia e la manutenzione delle apparecchiature di filtraggio e del riduttore di pressione degli impianti interni sono a cura del cliente. L'impianto interno é eseguito secondo le regole della tecnica e ricade nella responsabilità del cliente. Chi installa l'impianto deve dichiarare la conformità dello stesso secondo la normativa vigente. Il cliente é responsabile della manutenzione ordinaria dell'impianto idropotabile di sua competenza. L'impianto deve essere compatibile con la qualità dell'acqua. Il gestore non abbuona eventuali perdite d'acqua per difetto dell'installazione.
- 8. <u>Il gestore non risponde in alcun modo dei danni causati dall'acqua a persone e cose a valle del punto di consegna</u>. In caso di rottura o altri guasti sulle tubazioni private a valle del punto di consegna il cliente le deve riparare a proprie spese, altrimenti viene sospeso la fornitura di acqua potabile. Resta comunque garantita la fornitura minima di 250 litri per giorno e persona.
- 9. In ogni momento il gestore può eseguire controlli sugli strumenti di misura e l'impianto del cliente. In occasione delle lettura annuale viene rilevato anche lo stato d'uso dell'impianto. Se viene accertato un errore del contatore viene fatto un apposito conguaglio, prendendo come base il dato medio di consumo degli ultimi tre anni.

- 10. In caso di installazioni di nuovi impianti o rubinetti, boiler, WC, bagni ecc., il cliente deve provvedere a proprie spese al potenziamento delle condutture di allacciamento, del contatore e degli accessori. Preventivamente il cliente deve richiedere l'autorizzazione necessaria al gestore.
- 11. Il contatore rimane di proprietà del cliente. Viene accertato un danno al contatore, il cliente deve sostituire immediatamente il contatore. Viene apposto un sigillo a cura del gestore. Il cliente é responsabile dell'integrità del sigillo.
- 12. <u>Il gestore può interrompere la fornitura dell'acqua in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto senza che ciò costituisca un inadempienza del contratto da parte del gestore.</u> Il gestore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti in seguito all'interruzione della fornitura dell'acqua potabile (p. esempio rottura delle condutture) o sbalzi di pressione. In caso di scarsità dell'acqua dovute a dovute a siccità o gelo, scioperi o ad eventi eccezionali, il gestore può imporre limitazioni nell'uso dell'acqua. Le citate interruzioni e limitazioni della fornitura non costituiscono inadempienza imputabili al gestore e non danno diritto ad alcuna riduzione tariffaria.

13. <u>Il gestore non risponde di eventuali danni subiti sia dai clienti sia da terzi per interruzioni, senza preavviso, in casi imprevisti e per forza maggiore.</u>

- 14. Oltre alle sanzioni amministrative previste nel regolamento comunale sul servizio idropotabile pubblico, ogni prelievo d'acqua senza contatore ovvero senza autorizzazione del gestore viene denunciato ai sensi della legge.
- 15. La fatturazione dell'acqua fornita avviene almeno una volta l'anno. Il pagamento delle bollette dovrà effettuarsi a presentazione delle stesse anche in caso di contestazione.
- In caso di mancato pagamento il primo sollecito è notificato entro 30 giorni dalla scadenza. Quando l'utente ritarda ulteriormente il saldo di una fattura l'amministrazione comunale si riserva il diritto di calcolare le spese risultanti dal mancato pagamento, i diritti di lavorazione e gli interessi. Qualora l'utente non paghi neppure il secondo sollecito la fornitura può essere interrotta entro 10 giorni. Resta comunque garantita la fornitura minima per gli usi domestici. In caso di mancato pagamento del canone dovute viene dato inizio al procedimento della riscossione coattiva a sensi del DPR n. 43 del 28.01.1988.
- 16. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti comunali.
- 17. Il gestore ha facoltà di cedere il presente contratto ad altre imprese o di delegare un terzo per la sua esecuzione.
- 18. Il foro competente per eventuali contestazioni, in ordine all'applicazione del presente contratto, è quello di Brunico, rispettivamente quello di Bolzano, secondo la competenza per valore.
- 19. Il presente contratto non è soggetto a registrazione in base alle vigenti disposizioni.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l'informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al seguente link: http://www.gemeinde.sexten.bz.it/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=218866387&sprache=3 o è consultabile nei locali del Municipio.